

Legnano, 26/09/2022

Verbale della Assemblea Ordinaria del 26 Settembre 2022 svoltasi dalle ore 18,00 alle ore 19,15 presso il Centro Parrocchiale San Magno in Piazza San Magno 10 a Legnano.

Presenti all'Assemblea:

- Presidente: Silvia Leoni,
- Vice-Presidente: Don Marco Lodovici
- Tesoriere: Piero Garelli
- Segretario: Teresa Rossetti
- Socio: Don Angelo Cairati
- Socio: Egidio Villarosa
- Socio: Giosuè Schillaci.

Ordine del Giorno:

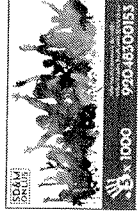
- 1) Entrata in vigore del D.Lgs 117/2017: conseguenti modifiche statutarie;
- 2) Modifica della denominazione, degli scopi associativi, delle attività e dell'oggetto dell'associazione, delle disposizioni sulle entrate e sul bilancio dell'associazione, delle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, della denominazione e delle funzioni dell'organo amministrativo, del funzionamento dell'assemblea, dell'organo di controllo e delle norme sullo scioglimento dell'associazione;
- 3) Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni legislative;
- 4) Approvazione bilancio preventivo.

L'Assemblea inizia con una rapida illustrazione dell'inizio delle attività:

- il doposcuola Insieme per dare Futuro riprenderà la sua attività lunedì 10 Ottobre,
- la scuola di Italiani per stranieri entro fine ottobre,
- lo sportello di ascolto per Adolescenti è già attivo.

Vengono poi affrontati i due argomenti all'ordine del giorno:

- Bilancio Preventivo:
Viene letto e commentato il Bilancio preventivo per l'anno 2022, già redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, e vengono elencate tutte le voci di entrata e uscita. Il Bilancio è in linea con quello dello scorso anno. Le principali



voci di entrata ed uscita sono legate, oltre allo stipendio del dipendente, al progetto **"Un'estate di Emozioni"** finanziato dalla Fondazione Ticino Olona.

– Variazione dello Statuto:

In ottemperanza con la nuova normativa relativa alla creazione degli Enti del terzo settore, la Santi Domenico e Magno Onlus dovrà essere trasformata in Organizzazione di Volontariato (cd. ODV). Questo passaggio porterà all'introduzione di aggiornamenti nello statuto dell'associazione, con l'introduzione di articoli che descrivono in modo più puntuale responsabilità e obblighi, e semplificano alcuni processi interni.

Uno dei cambiamenti sarà che i volontari non saranno più obbligati ad aderire all'associazione come soci poiché la legge prevede che venga istituito un apposito registro vidimato dei volontari in cui questi vengono registrati. Alla luce di tale variazione, a breve il Consiglio Direttivo richiederà agli attuali soci che svolgono anche attività di volontariato se a seguito della conversione a ODV vogliono mantenere anche il ruolo di socio o dimettersi, mantenendo la sola qualifica di volontario.

Inoltre, la normativa introduce l'obbligo di stipulare assicurazione a favore dei volontari a copertura dei rischi civili, di infortunio e malattia in cui potrebbero incorrere nello svolgimento delle loro attività. È stato comunque rimarcato che già oggi Santi Domenico e Magno ha in essere questo tipo di assicurazioni.

Si è poi proceduto ad una veloce lettura e commento di tutti gli articoli della bozza del nuovo statuto, evidenziando i cambiamenti rispetto all'attuale.

Sono state avanzate dai soci le seguenti richieste di modifica che verranno emendate nella bozza di statuto:

- Riportare nell'articolo 1, oltre alla denominazione estesa anche l'acronimo che di norma viene utilizzato per identificare l'associazione, ovvero "SD&M ODV"
- Introdurre nell'articolo 3, al punto 3, che riporta le possibili aree di intervento dell'associazione, anche "il supporto nella gestione delle difficoltà di coppia e la mediazione familiare".

Al termine dell'assemblea i soci hanno approvato all'unanimità il bilancio preventivo e la variazione dello Statuto, dando mandato al Presidente di trasferire la bozza al commercialista affinché provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa del terzo settore.

Firmato:

Il Presidente:

Il Segretario nominato per l'assemblea:



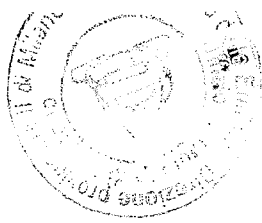
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il 18-10-2022
al n° 2738



Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Pierangelo Arienti

[Handwritten signature]



3	2228	18/10/2022	0,00	TNC22L002228000VD
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TNC

Il presente è allegato all'atto registrato il 18.10.2017 n. 2228.



Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Pierangela Arcandì

ODV - esente imposta di bollo e
imposta di registro ex art. 82 c. 3,5 D.Lgs. 117/17

[Signature]

STATUTO

SANTI DOMENICO E MAGNO - ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione denominata: «SANTI DOMENICO E MAGNO - ODV» di seguito, in breve, "Associazione", che potrà utilizzare come acronimo «SD&M ODV». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV».

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione ha per oggetto principalmente l'attività di promozione umana e sociale di quanti vivono in condizioni di disagio, svantaggio, isolamento, abbandono, emarginazione, con l'intento di favorire la crescita umana e spirituale, nonché l'integrazione sociale di ogni individuo, a prescindere dalla razza, dalla cultura, dalla religione e dalle condizioni economiche, in armonia con i principi ed i valori della Chiesa Cattolica.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (D.Lgs. 117/17 art. 5 comma 1 lett. c);
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (D.Lgs. 117/17 art. 5 comma 1 lett. a);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/17 art. 5 comma 1 lett. D);

3. In particolare, l'Associazione opera prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura dell'arte, a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone:

- La creazione di gruppi di auto mutuo aiuto per disabili fisici e psichici, affetti da malattie che comportano menomazioni non temporanee, e per i loro familiari, finalizzati alla condivisione di esperienze e problematiche comuni, alla promozione del benessere psico-fisico degli stessi e all'attivazione di reti di supporto socio-assistenziale;
- La creazione di uno sportello di ascolto e supporto per sostenere e accompagnare le persone che versano in condizioni di indigenza e di disagio socio-familiare legate, ad esempio, all'alcolismo, alla tossicodipendenza, alle disabilità psichiche e fisiche invalidanti, con l'intento di promuoverne l'integrazione sociale e favorire la coesione familiare;
- Il supporto per le coppie in difficoltà e la mediazione familiare;
- L'organizzazione di corsi gratuiti di lingua e cultura italiana rivolti a immigrati non abbeniti, al fine di facilitare i processi di integrazione e inserimento lavorativo e sociale
- L'organizzazione di corsi pomeridiani ("dopo-scuola") finalizzati soprattutto a fornire supporto didattico e pedagogico a bambini e ragazzi in condizioni di disadattamento, devianza, indigenza o con difficoltà di apprendimento (dislessia, disturbo da deficit di attenzione, etc.) con l'obiettivo di valorizzare le risorse personali e fornire un sostegno nell'orientamento scolastico;
- La realizzazione di laboratori artistici e creativi che promuovano, attraverso l'educazione alla musica, al teatro, all'arte e alla letteratura, l'integrazione con i coetanei dei minori provenienti da famiglie in condizione di povertà, o in condizioni di disadattamento sociale, rimuovendo gli ostacoli che rendono difficoltoso l'accesso alla cultura e sensibilizzando i giovani all'accoglienza del diverso o di chi è svantaggiato

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici, ed Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 1. versamenti dei soci promotori;
 2. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 3. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 4. erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'Associazione.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 1. quote sociali;
 2. contributi pubblici;
 3. contributi privati;
 4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 5. rendite patrimoniali;
 6. rimborsi derivanti da convenzioni;
 7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 7 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Soci

1. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio Direttivo.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se l'associato non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate

Art. 12 – Gratuità e durata delle cariche

1. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
2. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 13 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati al Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - i) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, essi possono essere riconfermati senza limiti al numero di mandati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - f) deliberare in merito all'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il vice Presidente o più vice presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consigliere dimissionario resta in carica fino alla sua sostituzione, che avverrà attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se non disponibile, verranno indette nuove elezioni.
3. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 21 – Il Vice Presidente

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
2. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 22 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;
- b) esercita la funzione di cassiere dell'Associazione.

Art. 23 – Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Inoltre, assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali

Art. 24 – Organo di controllo e revisione

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti



nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 – Libri Sociali

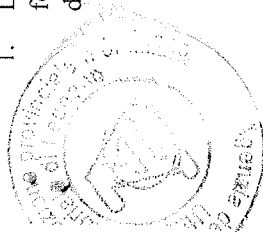
1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 26 – Bilancio Consuntivo

1. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
3. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 27 – Utili e avanzi di gestione

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.





Art. 28 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
2. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 29 – Norma transitoria

1. Il presente Statuto entra in vigore e diviene efficace a decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

